



NOTIZIARIO A.I.P.

WWW.ASSOCIAZIONEAI.P.ORG
INFO@ASSOCIAZIONEAI.P.ORG

ORGANO UFFICIALE DELL'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE NO PROFIT A.I.P.

Anno XXVII GIUGNO 2012

RICEVIAMO IL COMUNICATO STAMPA CHE LA PRESIDENTE DELLA CONSULTA HANDICAP DEL COMUNE DI BOLOGNA HA INVIATO A TUTTI I MEDIA AFFINCHÉ I CITTADINI BOLOGNESI SIAMO MESSI A CONOSCENZA DELLA BATTAGLIA CHE LA PRESIDENTE STA CONDUENDO PER IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ DI TUTTE LE PERSONE DISABILI. SIANO ESSI GIOVANI O ANZIANI.

L'A.I.P. SOSTIENE QUESTA BATTAGLIA PER IL DIRITTO DI TUTTI,

Siamo arrivati all' 11 giorno di sciopero della fame mio e di Elio. Nessun cenno di dialogo o di apertura da parte dell'Amministrazione Comunale alle nostre richieste di integrazione alla Delibera sui T-DAYS. Questa delibera, viene ribadito con forza, viola l'articolo 3 della Costituzione Italiana che enuncia "La mobilità è un diritto", viola l'articolo 2 e 3 del Codice della Strada in cui si dice che se anche solo una qualsiasi categoria entra nella zona pedonale, ha diritto ad entrare anche la categoria dei disabili provvisti di contrassegno.

Lo sciopero della fame proseguirà, come annunciato, ad oltranza. Si era detto che si sarebbe pernottato in piazza maggiore, ma i due medici che seguono attentamente la salute, ad oggi precaria, della Presidente della Consulta Giovanna Guerriero le hanno imposto di non fermarsi la notte.

Sono comprensibili i problemi di cui sopra.

IL MONDO DEL VOLONTARIATO E' SEMPRE STATO ATTENTO E SOLIDALE CON I PROBLEMI DELL'AMMINISTRAZIONE, SCHIERANDOSI AL SUO FIANCO E RISOVENENDONE SPESSO LE PROBLEMATICHE.

QUESTA REALTÀ NON PUO' NON ESSERE ASCOLTATA !

NON PUO' ESSERE CHIAMATA A RISOLVERE I PROBLEMI SOLO QUANDO FA COMODO!
NON CI PUO' ESSERE, PROPRIO A BOLOGNA, UN GRUPPO INCOMPETENTE DI AMMINISTRATORI.

Giovanna Guerriero

RACCOLTA FONDI TERREMOTO EMILIA ROMAGNA

La regione Emilia-Romagna ha attivato una **raccolta fondi** rivolta a quanti – privati ed Enti pubblici – desiderano versare un contributo per far fronte ai costi del terremoto che ha colpito le province di Modena, Ferrara e Bologna.

Si può donare **inviando un SMS o chiamando da rete fissa il numero 45500** per donare **2 euro**

(servizio attivo con gli operatori TIM, Vodafone, WIND, 3, Poste Mobile, CoopVoce, Tiscali e Noverca e su rete fissa con Telecom Italia, Infostrada, Fastweb, TeleTu e Tiscali).

Per i privati le possibilità sono le seguenti:

- versamento sul **c/c postale n. 367409** intestato a: Regione Emilia-Romagna - Presidente della Giunta Regionale - Viale Aldo Moro, 52 - 40127 Bologna;

- **bonifico bancario** alla Unicredit Banca Spa Agenzia Bologna Indipendenza - Bologna, intestato a Regione Emilia-Romagna, IBAN coordinate bancarie internazionali: **IT - 42 - I - 02008 - 02450 - 000003010203** (per i versamenti dall'estero il codice BIC/SWIFT è UNCRITB1NU2);

- **versamento diretto** presso tutte le Agenzie Unicredit Banca Spa sul **conto di Tesoreria 1 abbinato al codice filiale 3182**.

Per quanto riguarda invece gli **Enti pubblici**, è previsto l'accreditamento sulla contabilità speciale n. 30864 accesa presso la Banca d'Italia - Sezione Tesoreria di Bologna. In tutti i casi (privati ed Enti pubblici) il versamento dovrà essere accompagnato dalla **causale: Contributo per il terremoto 2012 in Emilia-Romagna**.

NUOVO CONTRIBUTO PER IL RILASCIO /RINNOVO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO

Il Decreto 6 ottobre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2011, n. 304, ha previsto il pagamento di un contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno, a partire dal 30 gennaio 2012. La misura del contributo a carico dello straniero di età superiore ad anni diciotto è così determinata:

euro 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;

euro 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;

euro 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 286/1998.

A questo contributo di devono aggiungere gli oneri già in corso (27.50 rilascio permesso elettronico +30 euro racc +14.62 marca da bollo)

Sportello fiscale-legale-previdenziale A.I.P.

Si può modificare la dichiarazione dei redditi?

Cassazione civile , sez. tributaria, sentenza 11.05.2012 n° 7294

La presente sentenza, adeguandosi alle Sezioni Unite della Cass. civ. -sentenza 25 ottobre 2002, n. 15-063 – ha stabilito che la dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, alla luce del D.P.R. 600/1973, nel testo applicabile "ratione temporis", è - in linea di principio - emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico. Ciò in quanto: la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, e costituisce un momento dell'"iter" procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria; l'art. 9, commi 7 e 8, del D.P.R. 600/1973, nel testo vigente in quel tempo, non pone alcun limite temporale all'emendabilità e alla ritrattabilità della dichiarazione dei redditi risultanti da errori commessi dal contribuente; un sistema legislativo che intendesse negare in radice la rettificabilità della dichiarazione, darebbe luogo a un prelievo fiscale indebito e, pertanto, non compatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) e dell'oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97, comma 1, Cost.). In realtà la sola dichiarazione dei redditi non ha carattere confessorio ma rappresenta solo un momento del procedimento di accertamento e riscossione dell'Imposta sul reddito; come tale non costituisce la fonte dell'obbligazione tributaria, e non è produttiva di alcun obbligo fiscale che non sussistesse già in precedenza. Ciò comporta come corollario che ogni errore, non solo di fatto ma anche di diritto, consente in realtà al contribuente di rettificare la propria dichiarazione dei redditi, e di richiedere - entro i limiti ordinali di decadenza e di prescrizione previsti dalla legge in via generale - il rimborso di quanto eventualmente fosse stato versato indebitamente. (tratto da www.altalex.com)

**E' attivo presso l'associazione lo
SPORTELLO DI
TUTELA E CONSULENZA LEGALE** chi fosse interessato può chiedere informazioni o consulenze e assistenza per le proprie necessità. Il servizio è a disposizione previo appuntamento telefonico al **051223784**

RISARCIMENTO –EQUA RIPARAZIONE

Un giudizio, non deve superare la durata di 2 anni

Lo ha stabilito la **Corte di Cassazione che, con sentenza n. 8283 del 24 maggio 2012**, Ha accolto il ricorso di un cittadino contro il Ministero della Giustizia. Nella fattispecie, il cittadino ricorrente aveva avanzato domanda di equa riparazione del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata del giudizio di equa riparazione per violazione del termine ragionevole ex lege n. 89 del 2001, introdotto dinanzi alla Corte di appello di Roma con ricorso depositato il 1° aprile 1995, concluso con decreto depositato il 2 febbraio 2006 e definito, a seguito di ricorso per cassazione notificato il 16 marzo 2007, con sentenza depositata il 22 novembre 2009. La Corte territoriale aveva, però, rigettato la domanda, rilevando che il giudizio di equa riparazione aveva avuto una durata complessiva di tre anni e otto mesi; dunque, data la complessità del giudizio aveva escluso la violazione del termine di ragionevole durata. Secondo gli ermellini, invece, “ove, come nel caso di specie, venga in rilievo un giudizio Pinto svoltosi anche davanti alla Corte di cassazione, la durata complessiva dei due gradi debba essere ritenuta ragionevole ove non ecceda la durata dei due anni, ritenendosi tale termine pienamente compatibile con le indicazioni desumibili dagli ultimi approdi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e rispondente sia alla natura meramente sollecitatoria del termine di quattro mesi di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 80-/2001, sia della durata ragionevole del giudizio di cassazione che, anche in un procedimento di equa riparazione, non è suscettibile di compressione oltre il limite più volte ritenuto ragionevole di un anno”. (www.diritto.it)

Le persone senza fissa dimora ai sensi *Con Circolare n. 19 del 7 settembre 2009, il Ministero dell'Interno ha chiarito che l'art. 3, comma 38 della legge 15 luglio 2009, n. 94, deve essere interpretato nel senso che le persone senza fissa dimora, iscritte in anagrafe presso un domicilio, devono essere reperibili. Al fine di garantire tale reperibilità, laddove nel modulo “Dichiarazione di residenza” è riportata la dicitura “Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti recapiti”, la persona “senza fissa dimora abituale” dovrà indicare uno o più recapiti dove egli può essere rintracciato; nell'ipotesi più semplice, tale recapito potrà coincidere con il domicilio dichiarato, sempre che questo sia stato individuato presso un indirizzo inteso nel senso tradizionale del termine (via, civico, interno); diversamente, dovranno essere indicati uno o più recapiti dove l'homeless dovrà essere rintracciabile, pena la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis L. 7 agosto 1990, n. 241, se tale irreperibilità dovesse emergere nei 45 giorni che seguono l'iscrizione anagrafica; diversamente, si dovrà avviare un procedimento di cancellazione d'ufficio nel caso l'irreperibilità dovesse sopravvenire in un momento successivo alla conclusione del procedimento di iscrizione*



RICORSI –NOTIZIE –APPUNTI...

Tabelle invalidità e relativi benefici

Dal 34% al 45%	Assistenza protesica, assegnazione ausili
Dal 46% al 50%	oltre ai benefici previsti dalla precedente fascia percentuale: - iscrizione alla graduatoria per il collocamento mirato al lavoro come persona con disabilità
Dal 51% al 59%	oltre ai benefici previsti dalla precedente fascia percentuale: - 155 gg/anno di permesso (retribuito) per effettuare cure riabilitative, qualora prescritte dal medico specialista e connesse ad almeno una delle patologie riconosciute
Dal 60% al 66%	oltre ai benefici previsti dalla precedente fascia percentuale: - se già assunto/a, possibilità di rientrare nella quota d'obbligo
Dal 67% al 73%	oltre ai benefici previsti dalla precedente fascia percentuale: - esenzione ticket
Dal 74% al 99%	oltre ai benefici previsti dalla precedente fascia percentuale: - assegno di invalidità (se l'età è compresa fra i 18 e 65 anni, vincolato al reddito personale sulla base di un limite annualmente stabilito)
100%	oltre ai benefici previsti dalla precedente fascia percentuale: - pensione di inabilità (se l'età è compresa fra i 18 e 65 anni, vincolato al reddito personale sulla base di un limite annualmente stabilito)
100% + accompagnamento (non deambulante/non autosufficiente)	oltre ai benefici previsti dalla precedente fascia percentuale: - indennità di accompagnamento (indipendente da età e reddito)
Minore (indennità di frequenza)	- Assistenza protesica, assegnazione ausili - Esenzione ticket - Indennità di frequenza (nei mesi scolastici)
Stato di handicap L. 104/92 art. 3 comma 1	Agevolazioni fiscali Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web: www.agenziaentrate.gov.it
Stato di handicap L. 104/92 art. 3 comma 3	- agevolazioni fiscali - agevolazioni lavorative Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web: www.agenziaentrate.gov.it

“ PROGRAMMA ASSISTENZA ”

ASSISTENZA E CONSULENZA

- domande di INVALIDITA' CIVILE (inoltro e compilazione)
- domande di Pensione ANTICIPATA /VECCHIAIA/INABILITA' /REVERSIBILITA' (INPS-INPDAP-ENPALS-IPOST - ENASARCO/ENPAM)
- Domande assegni familiari
- Domande disoccupazione
- Domande pensioni estere
- domande di Infortunio (lavoro-civile e domestico)
- domande di richiesta risarcimento danni (salute-errori medici- -lavoro *infortuni)
- domande di successione
- servizio immigrazione (assistenza- per le procedure relative ai permessi di soggiorno/ricongiungimenti familiari/ rilascio nulla osta- -cittadinanza -rinnovi)-

• CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE :

- equa riparazione
- assistenza e consulenza legale diritto immigrazione
- cause di servizio-equo indennizzo-pensioniprivilegiate (anche in applicazione delle nuove normative)
- Mediazione civile (diritti reali-divisioni-successioni ereditarie-patti di famiglia-locazione-comodato- risarcimento del danno da responsabilità medica-risarcimento del danno da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità- contratti assicurativi , bancari, finanziari -controverse in materia di condominio-risarcimento del danno derivante dai veicoli)

ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE :

- 730/ ISE-ISEE/ UNICO/DETRAZIONI
- Controllo buste paga
- contratti di locazione (redazione contratto di affitto in canone concordato-a canone libero- o contratti ad uso commerciale-contratti di comodato) -rinnovi contrattuali locazione- registrazione agenzia delle entrate- conteggio canone concordato agevolazioni fiscali per la ristrutturazione casa
- controllo conteggi buste - TFR -

PER SAPERNE DI PIU' E CONOSCERE TUTTI I NOSTRI SERVIZI CONSULTA IL SITO

WWW. ASSOCIAZIONEAIP.ORG

Oppure inviaci un email all'indirizzo :info@associazioneaip.org

tel. 051223784 fax 051233977

A.I.P.

ALLEANZA ITALIANA
PENSIONATI

associazione iscritta all'
Albo delle Libere
Associazioni del Comune
di Bologna n.1723
SEDE NAZIONALE
PIAZZA ROOSEVELT N.4
40123 BOLOGNA
TEL 051223784
FAX 051233977

QUOTA ASSOCIATIVA

ANNO 2012 30 EURO

il versamento della quota associativa

BONIFICO BANCARIO INTESTATO A : **ALLEANZA ITALIANA PENSIONATI A.I.P.**

CODICE IBAN IT 98 U 06385 02429 100000001417-
CARISBO VIA BARBERIA N.30-40123 BOLOGNA

CONTO CORRENTE POSTALE

NUMERO 10439404 codice IBAN IT 13 2076 0102 4000 0001 0439 404

NOTIZIARIO A.I.P. Direttore Responsabile **ADRIANA BERGER**
(periodico mensile di informazione associativa a diffusione nazionale)
Sede legale Redazione piazza Roosevelt n.4 40123 Bologna

Spedizione postale - Registrazione Tribunale di Bologna n.5301 del 11.11.1985 - Iscrizione R.O.C. numero 7048

AGENZIA STAMPA A.I.P. -Direttore Responsabile **MICHELE ORELLI**

agenziastampa@associazioneaip.org

Il responsabile privacy ai sensi della legge 675/96 e dlgs 196/03 è l'A.I.P. nella persona del direttore responsabile.

Gli scritti sono forniti a titolo gratuito e volontario da tutti coloro che desiderino fornire il loro contributo.
La redazione si riserva di approntare eventuali modifiche sugli scritti come prevede la normativa sulla legge della stampa.